

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO**

**ANNO 2023**

**PERSONALE NON DIRIGENTE ARAN\***

---

\* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

---

---

## 1.PREMESSA

In data 22 giugno 2023 è stato stipulato con le organizzazioni sindacali legittimate e con la RSU l'Ipotesi di contratto integrativo personale delle aree dell'ARAN per la definizione dei criteri per le progressioni economiche per il triennio 2022-2024 e criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023.

La presente relazione illustrativa viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

### Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

<b>Data di sottoscrizione</b>	Ipotesi sottoscritte il 22 giugno 2023
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	01/01/2023 - 31/12/2023, ad eccezione di quanto indicato all'art.1, c.3 in merito ai criteri per le progressioni economiche
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. Pierluigi Mastrogiuseppe – Presidente</li><li>• Dr. Pietro De Falco – Componente</li><li>• Dr. Vincenzo Emiliano Martire – Componente</li></ul> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, CONFSAL UNSA, FLP, USB PI, CONFINTESA FP</p> <p>Ha partecipato alla trattativa anche la RSU.</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, CONFSAL UNSA, CONFINTESA FP</p> <p>Ha firmato l'ipotesi la RSU.</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

<p><b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b></p>	<p>a) Campo di applicazione, efficacia e durata                  b) Criteri per la progressione economica e modalità di attribuzione                  c) Criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate nell'anno 2023</p>
--	--

<p><b>Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b></p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno (verbale Collegio revisori conti del 13 luglio 2023)</p>
		<p>Non sono stati effettuati rilievi da parte dell'Organo di controllo interno</p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>È stato adottato il PIAO 2023-2025, ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021</p>
		<p>È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, ai sensi dell'art. 1, c.8, L. n. 190/2012</p>
		<p>È stata approvata la Relazione della Performance sull'attività svolta nel 2022, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009</p>
	<p>Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33</p>	
<p><b>Eventuali osservazioni:</b></p>		

## ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

**L'articolo 1** definisce il campo di applicazione, l'efficacia e la durata del contratto integrativo per entrambi gli accordi.

Il *campo di applicazione* è individuato nel personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia.

La *durata* concerne il triennio dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per l'accordo economico relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili, mentre le disposizioni relative ai criteri e modalità di attribuzione delle progressioni economiche integrano il contratto collettivo integrativo triennale precedentemente sottoscritto in data 5 ottobre 2022.

Le norme del presente contratto sostituiscono integralmente quanto sottoscritto nei precedenti contratti integrativi, che sono conseguentemente disapplicati. L'*efficacia* dei presenti accordi è conservata fino alla stipula del successivo.

**L'articolo 2** definisce i criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree per l'anno 2023. Recependo la quantificazione del Fondo operata dall'Agenzia secondo le vigenti norme legali e le disposizioni contrattuali nazionali del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, il comma 1 definisce l'entità complessiva delle risorse decentrate dell'anno 2023, in coerenza con le regole di livello nazionale.<sup>1</sup>

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è stata effettuata secondo le nuove regole dell'art. 76 del CCNL del 12 febbraio 2018, la cui applicazione è confermata dall'art. 49 del CCNL siglato in data 9 maggio 2022,

---

<sup>1</sup> In merito alla quantificazione del Fondo per i trattamenti accessori di ente, si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

partendo dall'importo unico consolidato, comprendente tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità certificate per l'anno 2022 dal Collegio dei revisori dei conti (verbale n. 3 del 21 settembre 2022) e tenendo conto degli eventi relativi a cessazioni e nuove acquisizioni di personale ad oggi conosciute o prevedibili, con la previsione di operare una verifica degli eventi effettivamente verificatasi a fine anno. Per il 2023 sono stati rilevati incrementi delle risorse stabili di Ria e/o indennità di ente (art. 76 c 3 lett. b-c CCNL 2016-18), nonché recuperi dei differenziali stipendiali derivanti a tali ultimi eventi o di disponibilità di risorse con natura variabile (art. 49, c. 8 CCNL 2019-21).

Al fine di giungere alla definizione dell'importo delle risorse rese disponibile alla contrattazione integrativa, il complesso delle risorse costituite secondo quanto enunciato al paragrafo precedente, sono state decurtate dell'importo delle risorse già destinate, nelle annualità precedenti, alle progressioni economiche e alle posizioni organizzative.

Il dettaglio delle voci di utilizzo per il predetto anno, con i relativi importi destinati, è fornito nella successiva tavola 1.

**Tavola 1**  
**Utilizzi delle risorse disponibili alla contrattazione**  
**del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023**

<b>Descrizione</b>	<b>2023</b>
a) Performance organizzativa	228.000,00
b) Performance individuale	90.798,57
c) Indennità di rischio e responsabilità	4.600,00
d) Progressioni economiche anno 2023	17.500,00
<b>Totale</b>	<b>340.898,57</b>

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a), c) e d) della tavola 1, nonché quelle

---

relative alle posizioni organizzative, siano portate ad incremento dei compensi per la performance individuale (lett. b).

Il comma 4 individua per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse della lett. d) del comma 2, la possibilità di indire le progressioni economiche in n° di 5 unità sia per l'Area Assistenti che Funzionari per la corresponsione dei differenziali stipendiali attribuiti ai sensi dell'art. 52, comma 4, del CCNL citato.

**L'articolo 3** prevede i nuovi criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche in linea con il disposto dell'art. 14 del CCNL 9 maggio 2022 definendoli come segue:

- a) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, fino a 50 punti su 100;
- b) esperienza professionale maturata, fino a 40 punti su 100;
- c) titoli di studio e abilitazioni professionali, fino a 10 punti su 100.

Inoltre, al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo, determinato applicando al punteggio conseguito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), c) dell'ipotesi le percentuali di seguito indicate:

- a) personale che non abbia conseguito progressioni da più di 6 anni e da meno di 11: 1,5%;
- b) personale che non abbia conseguito progressioni da 11 anni o più: 3,0%.

Nell'applicazione del punteggio aggiuntivo, gli anni si contano come differenza tra l'anno di decorrenza della progressione economica cui si concorre e l'anno di decorrenza dell'ultima progressione conseguita in ordine di tempo.

Nell'allegata tabella vengono esplicitati le modalità di attribuzione dei punteggi utili alla definizione del punteggio totale ai fini delle progressioni economiche.

Sono definiti, infine, i criteri di priorità in caso di parità.